



COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

Ordinanza n. 36 del 20 GIU. 2012

IL SINDACO

Richiamate:

l'ordinanza n. 28 del 7.06.2011 con la quale il Sindaco pro-tempore ha disposto che *le attività di servizi alla balneazione (parcheggi, toilettes, chioschi, piccola ristorazione, campings, pertinenze esterne di attività commerciali quali ristoranti, bar e gelateria) già funzionanti prima della presente stagione 2011 sono consentite all'esercizio dell'attività stagionale (120 giorni) a condizione che risulti da adeguata dichiarazione da parte di tecnico privato che lo stato dei luoghi e le caratteristiche dell'attività esercitata sono del tutto simili a quelle per cui l'attività ha già funzionato negli anni precedenti.*

la nota di questo Settore, protocollo 8817 del 19.04.2012, con cui venivano richiesti al Sindaco chiarimenti in merito alla sussistenza, alla data in cui si scriveva, dei presupposti di contingibilità ed urgenza indicati nella ridetta ordinanza n. 28/2011;

il dispositivo ordinatorio, prot. 10707 del 14.05.2012, con il quale il Sindaco pro-tempore, disponeva accertamenti, sulle medesime attività commerciali, che si dovevano concludere entro giorni trenta;

Dato atto che il dispositivo ordinatorio di cui alla citata nota n. 10707/2012 risulterebbe conflittuale con la precedente ordinanza sindacale n. 28/2011 sul presupposto che essa dispieghi ancora i suoi effetti;

Tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato, valutata l'insussistenza dei presupposti giuridici di contingibilità ed urgenza di cui alla richiamata ordinanza n. 28/2011;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 art. 50:

ORDINA

di revocare, come di fatto con il presente dispositivo revoca, l'ordinanza sindacale n. 28 del 7.06.2011 avente all'oggetto attività di servizi alla balneazione.

DISPONE

il prosieguo delle attività previste con nota del Sindaco pro-tempore n. 10707 del 14.05.2012 sino all'esaurimento delle necessarie verifiche che gli uffici competenti *ratione materiae* vorranno eseguire.

DISPONE, altresì,


la notifica del presente provvedimento alla ASL, Capitaneria di Porto di Molfetta, Ufficio Locamare Marittimo di Giovinazzo, Polizia Municipale e Settore III -Gestione del Territorio- Comune di Giovinazzo;

la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno far ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Puglia entro 60 giorni e al Capo dello stato entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

Pc/



IL SINDACO
TOMMASO DEPALMA